

IL CHIARIMENTO DELLE ENTRATE Con la circolare 41/E l'Agenzia precisa gli obblighi di informazione telematica nelle comunicazioni degli esportatori

Dichiarazione, revoca silenziosa

Amnesso il ravvedimento entro un anno dall'errore

Prima che la Finanziaria 2006 introduca nuovi adempimenti per ridurre l'evasione fiscale, sperando che il loro effetto positivo superi gli oneri a carico dei contribuenti, l'agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 41/E del 27 settembre, la cui parte prevalente detta importanti chiarimenti sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento degli esportatori abituali, stranamente definita come strumento di ausilio per il controllo delle esportazioni, che non hanno nulla a che vedere con la destinazione degli acquisti in sospensione.

Gli adempimenti del fornitore. La circolare rammenta che l'obbligo di comunicazione telematica non sostituisce gli altri adempimenti del fornitore: la protocollazione in arrivo e la presa in carico della dichiarazione su un apposito registro o in apposita sezione del registro fatture o corrispettivi, nonché l'indicazione in fattura della norma di non imponibilità e degli estremi della dichiarazione di intento del cliente.

Il fornitore deve, infine, controllare che la dichiarazione d'intento sia redatta (anche in forma libera) in conformità al tracciato ufficiale, con tre possibili valenze: per un solo ordine,

sino a un massimo di importo o sino a una data determinata, che non può comunque eccedere l'anno solare. È questa la situazione più ricorrente, che non consente al Fisco di controllare i possibili sprofondamenti. E qui la circolare dà un chiarimento atteso da tempo: nessuna comunicazione va inviata all'Agenzia, se il cliente revoca la precedente dichiarazione di intento o ne

deve ridurre il massimale, mentre una nuova comunicazione va mandata se il massimale dichiarato al fornitore viene incrementato.

Integrazione e ravvedimento. La comunicazione telematica deve essere eseguita in relazione al ricevimento delle dichiarazioni di intento, anche se nel mese non fosse intervenuta nessuna fornitura. Il frontespizio della dichiarazione prevede una casella per la comunicazione «correttiva nei termini», nel caso in cui si intenda (entro il termine ordinario di scadenza) integrare o correggere una comunicazione già presentata. Manca invece, rispetto ai modelli di dichiarazione annuale, la casella per qualificare la «dichiarazione integrativa» che, come spiegano le istruzioni a tali modelli, riguarda le ipotesi di ravvedimento in base all'articolo 13 del decreto legislativo 472/97.

Al riguardo, la circolare, dopo aver parlato al paragrafo 5.3 di immodificabilità della comunicazione dopo la scadenza ordinaria, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dai commi 383 e 384 della Finanziaria 2005 (dal 100 al 200% dell'imposta non applicata; solidarietà nel pagamento del tributo, se il cliente non aveva titolo per l'acquisto "in sospensione", limitatamente allo sprofondamento), al successivo paragrafo 5.5.5 afferma che la dichiarazione omessa o irregolare può beneficiare del ravvedimento, con la presentazione della dichiarazione omessa o da rettificare, versando la sanzione ridotta a un quinto del minimo, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Le sanzioni. La circolare precisa che l'obbligo di corrispondere comunque il tributo da parte del fornitore esiste solo nel caso in cui emetta fatture non imponibili, in mancanza della dichiarazione di intento. Questa precisazione era dovuta, in quanto la norma sanzionatoria sulla comunicazione telematica (articolo 7,

comma 4-bis, decreto legislativo 471/97) parla di «sanzione prevista nel comma 3», che riguarda le fatture "in sospensione", emesse senza disporre della dichiarazione di intento del cliente. Queste sanzioni si applicano anche per «dati inesatti o incompleti», quando, cioè, la comunicazione risultasse difforme dalla dichiarazione di intento.

Viene poi confermata l'interpretazione della circolare "Telefisco" (circolare n. 10/E/2005, paragrafo 9.3), secondo cui la sanzione proporzionale all'imposta non si applica, se la dichiarazione di intento non è stata riportata nella comunicazione, ma nel mese di competenza non sono state emesse fatture su tale base. La sanzione è quella fissa, da 258 a 2.065 euro.

Le sanzioni non si applicano a carico dell'intermediario che non dovesse eseguire la trasmissione telematica richiesta dal cliente. Sarà quest'ultimo a dover controllare che il professionista o il Caf gli facciano avere la ricevuta di trasmissione.

RAFFAELE RIZZARDI



LA CIRCOLARE

“ In applicazione delle regole generali in materia di sanzioni, la violazione consistente nella omessa o errata comunicazione della dichiarazione d'intento può essere oggetto di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il fornitore/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione ridotta ad un quinto del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

Circolare n. 41/E del 27 settembre dell'agenzia delle Entrate ”